

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FORMAGGIA

Seduta del 24/02/2026

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, nel ricorso, afferma di aver sottoscritto un finanziamento della durata di 120 mesi con l'intermediario convenuto; che il finanziamento era stato estinto anticipatamente in occasione di rinnovo con altra finanziaria, alla scadenza della rata 48; che l'intermediario non ha provveduto al rimborso proporzionale della quota di premio assicurativo non goduta e delle commissioni up-front non maturate, ma ha trattenuto integralmente gli oneri relativi ad un periodo non più coperto dal finanziamento; che la rata di ottobre 2025 è stata indebitamente trattenuta dal cedolino, nonostante il contratto fosse già estinto.

Chiede che venga ordinato all'intermediario convenuto di restituire la quota di premio assicurativo e le commissioni non maturate relative al periodo successivo all'estinzione (pari al 60% della durata originaria), oltre agli eventuali interessi legali.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, afferma che con contratto sottoscritto in data 08/09/2021 il ricorrente aveva sottoscritto un prestito personale rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* pari ad un quinto della retribuzione mensile; che l'art. 10 del contratto prevedeva espressamente il diritto del cliente di rimborsare anticipatamente il prestito e indica i costi che saranno rimborsati in tale ipotesi; che era stato inviato, su richiesta del cliente, il conteggio di anticipata estinzione stornando gli interessi sulle quote a scadere e applicando la penale di estinzione anticipata, quale indennizzo equo da riconoscere alla finanziaria, calcolandola secondo quanto contrattualmente previsto; che, in seguito, il cliente inviava tre reclami in cui (1° reclamo) richiedeva l'invio del conteggio estintivo, (2° reclamo) manifestava il proprio disappunto per l'assistenza ricevuta e per rate incassate in eccedenza e (3°

reclamo) richiedeva il rimborso della rata di ottobre 2025; che alla data di tale ultimo reclamo, il ricorrente aveva proposto ricorso all'ABF, senza attendere il riscontro dell'intermediario; che con il ricorso presentato il ricorrente ha ampliato le domande avanzate in sede di reclamo, dove aveva richiesto unicamente il conteggio estintivo e il rimborso delle rate versate in eccedenza, mentre, nel ricorso, ha chiesto la quota non goduta del premio assicurativo, delle commissioni *up-front* non maturate e della rata di ottobre 2025 indebitamente trattenuta; che non era comunque chiara la richiesta del ricorrente, dal momento che nel contratto sottoscritto non risultano costi *up front* né *recurring* da rimborsare, in quanto il ricorrente non ha sostenuto alcun costo a titolo di commissioni intermediario né di spese istruttoria, né di polizza assicurativa; che il contratto con il cliente prevedeva espressamente il suo diritto di rimborsare anticipatamente il prestito con conseguente diritto del soggetto finanziatore ad un indennizzo dovuto nel caso in cui l'importo debito residuo fosse pari o superiore ad € 10.000,00, in misura in ogni caso non superiore agli interessi che sarebbero maturati per la vita residua del contratto di credito; che l'intermediario ha correttamente applicato la penale di estinzione di € 154,83; che, quanto ai costi assicurativi, richiesti solo nel ricorso presentato dinanzi all'ABF, il ricorrente ha stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi "vita" e "impiego", per il totale degli importi dovuti e per tutta la durata del finanziamento, e beneficiario della polizza è l'intermediario, rimanendo il cliente è estraneo ai rapporti tra compagnia assicurativa e intermediario e non avendo perciò sopportato alcun costo; che, pertanto, nulla spetta al cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento; che era priva di pregio la doglianza relativa alle rate versate in eccedenza, essendo già state restituite al cliente.

Conclude quindi per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Il ricorrente, nelle repliche depositate, contesta la validità dell'art. 2 delle condizioni generali, trattandosi di clausola da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo e richiede pertanto la condanna dell'intermediario al pagamento degli interessi legali sulle somme trattenute senza titolo, calcolati dalla data dell'incasso fino al giorno dell'effettivo rimborso; rileva che il diniego del rimborso degli oneri assicurativi e delle commissioni iniziali è superato dalla sentenza della Corte costituzionale che ha confermato l'applicabilità della decisione *Lexitor*, statuendo che il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi del credito per i contratti estinti anticipatamente, senza distinzione tra costi "*up-front*" e "*recurring*"; richiede pertanto il rimborso pro-rata temporis di ogni onere, inclusi i costi assicurativi e le commissioni occulte desumibili dal differenziale tra TAEG e TAN; contesta l'applicazione della penale di estinzione anticipata dell'1% e richiede la verifica della sua effettiva giustificazione rispetto ai costi diretti sostenuti; insiste nell'accoglimento del ricorso, chiedendo il riconoscimento degli interessi legali per il ritardo nei rimborsi e la riduzione proporzionale di tutti i costi totali del credito.

Nelle controrepliche, l'intermediario rileva che in sede di stipula del contratto, il ricorrente non aveva sostenuto alcun costo a titolo di commissioni intermediario, né di spese di istruttoria, né di polizza assicurativa; che il ricorrente non ha prodotto documentazione che denoti un comportamento scorretto o illegittimo dell'intermediario; che il ricorso avversario è generico, non supportato da alcuna prova e, pertanto, irricevibile; che nelle repliche il ricorrente ha nuovamente ampliato la domanda, chiedendo, in aggiunta al ricorso e al reclamo, anche gli interessi legali per asserito ritardo nei rimborsi; che la trattenuta sulla retribuzione mensile è stata effettuata dal datore di lavoro, mentre l'intermediario non ha trattenuto alcuna somma e ha provveduto al rimborso delle rate versate in eccedenza dal terzo datore di lavoro, rimborsandole appena contabilizzate e ben prima dei tempi previsti dalla legge e dal contratto; che l'art. 2 del contratto, di cui il cliente chiede la disapplicazione, prevede, in ossequio alla normativa *ratione temporis* vigente, il rimborso di eventuali somme ricevute successivamente all'estinzione entro 180 giorni dall'incasso senza interessi; che né nel ricorso né nelle repliche è stato prospettato alcun vizio di formazione del consenso, mentre l'art. 2 del contratto riconosce e regola un diritto del cliente e, pertanto, non può essere disapplicato né essere dichiarato nullo quale clausola contraria a norma di legge; che nulla spetta al contraente in caso di estinzione anticipata a titolo di costi

assicurativi, non avendo sostenuto alcun costo per detta polizza; che la nuova domanda di rimborso delle commissioni occulte desumibili dal differenziale tra TAEG e TAN è inammissibile in quanto presentata in sede di replica per la prima volta nonché priva di pregio e non riferibile al contratto *de quo*.

Preliminarmente l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza tra ricorso e reclamo.

In proposito si rileva che il cliente ha presentato più reclami, tali dovendosi intendere, nella sostanza, le comunicazioni inviate all'intermediario contenenti varie richieste. In particolare, con le comunicazioni del 26/09/2025 e del 30/09/2025, ha chiesto l'invio del conteggio estintivo del prestito, al fine di procedere alla rinegoziazione del finanziamento. Con la comunicazione del 17/10/2025, ha contestato l'inefficienza del servizio clienti dell'intermediario e ha affermato di dover richiedere *"delle rate pagate in più"*; tale comunicazione è stata riscontrata dall'intermediario, che ha specificato di non avere evidenza di rate incassate in eccedenza da restituire. Con la comunicazione del 30/10/2025, ha chiesto all'intermediario la consegna del certificato di polizza assicurativa, l'indicazione del premio assicurativo versato e il calcolo della quota di premio non goduta. Con la comunicazione del 10/11/2025, ha espressamente chiesto l'accredito dell'importo della rata indebitamente trattenuta; l'intermediario, in pari data, ha dato riscontro che alla data del 10/11/2025, la rata di ottobre 2025 non era stata rimborsata al cliente.

Con il presente ricorso, il cliente, a seguito di estinzione anticipata del finanziamento sottoscritto con l'intermediario convenuto, ha chiesto il rimborso della quota non goduta del premio assicurativo; il rimborso della quota non goduta delle commissioni *up-front* non maturate; la restituzione degli interessi legali su dette somme. Ha contestato la trattenuta indebita della rata di ottobre 2025, e, chiedendo genericamente *"di ordinare l'immediata restituzione di tutte le somme dovute"*, ne ha implicitamente chiesto la restituzione.

Dal raffronto dei reclami con il ricorso, risulta che non erano state con il primo richiesti i rimborsi della quota non goduta del premio assicurativo e della quota non goduta delle commissioni *up-front* non maturate, nonché gli interessi legali sulle somme pretese.

Ugualmente, nel raffronto tra ricorso e repliche, sono nuove, perché non presenti nel primo atto, la contestazione della vessatorietà dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto e la conseguente richiesta di restituzione degli interessi legali *"per il ritardo nei rimborsi"* delle somme trattenute senza titolo dopo l'estinzione, compresa quella del settembre 2025 oltre che di e ottobre 2025); la domanda di rimborso delle *"commissioni occulte"*, desumibili dal differenziale tra TAEG (8,05%) e TAN (7,77%); la richiesta di verifica della legittimità della penale di estinzione applicata.

Tutte le suddette domande, ulteriori ed eccedenti rispetto a quelle contenute nell'atto prodromico (reclamo rispetto al ricorso, ricorso rispetto alle repliche), sono inammissibili. Si ricorda infatti che, ai sensi delle *«Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari»*, per *"reclamo"* deve intendersi *"ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo"* (Sez. I, § 3). E (Sez. VI, § 1, 3° alinea) *"Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo"*.

"Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale".

Secondo l'orientamento dei Collegi, il reclamo è condizione di procedibilità dell'azione, e la sua mancanza o la mancanza di corrispondenza tra reclamo e ricorso rende quest'ultimo inammissibile.

Quanto alle domande formulate per la prima volta nelle repliche, l'inammissibilità deriva dalla introduzione di un ulteriore *thema decidendum*. I collegi, con orientamento consolidato, hanno in proposito affermato che in sede di repliche non è ammissibile una *mutatio libelli*, attraverso domande

nuove che introducono nel procedimento un *petitum* diverso e più ampio, oppure una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ma è ammissibile esclusivamente una puntualizzazione delle domande già formulate con il ricorso (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 4188/25 del 29/04/2025 e decisione n. 8741 del 13/05/2020).

Venendo all'esame di merito delle domande non colpite dall'inammissibilità, si osserva, primariamente, che il contratto di finanziamento in oggetto è stato sottoscritto in data 08/09/2021, quindi dopo il 25 luglio 2021 (data entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/21) e pertanto trova piena applicazione l'art. 125 sexies del TUB ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. 73/2021 (c.d. Sostegni bis), sopra riportato.

Dalla documentazione prodotta risulta che il contratto riguardava un importo finanziato lordo di € 24.560,21, da restituirsi in 120 mesi con rate mensili di € 240,00 ciascuna. La prodotta liberatoria conferma l'estinzione anticipata alla data del 31/10/2025, dopo la scadenza di n. 49 rate sulle n. 120 totali. Risulta dalle evidenze che gli unici "costi connessi" previsti erano gli oneri erariali (non rimborsabili), mentre tutte le altre voci di spesa erano indicate come gratuite. Dal prospetto delle condizioni finanziarie indicato in contratto non risulta invero riportato alcun costo a carico del cliente relativamente alle polizze assicurative. Nessun fondamento ha pertanto la domanda di rimborso del ricorrente, non essendovi evidenza di alcuna spesa.

Quanto alla rata di ottobre 2025, l'intermediario ha prodotto evidenza del rimborso, avvenuto con bonifico in data 3/12/2025, successivamente alla presentazione del presente ricorso, sicché la richiesta di restituzione sulla quale ha insistito il ricorrente è infondata.

Conclusivamente, il ricorso è inammissibile quanto alle allegazioni e domande non svolte nel reclamo (rimborsi della quota non goduta del premio assicurativo e della quota non goduta delle commissioni *up-front* non maturate, interessi legali sulle somme pretese) e quanto alle domande introdotte per la prima volta nelle repliche (vessatorietà dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto, restituzione degli interessi legali "*per il ritardo nei rimborsi*" delle somme trattenute senza titolo dopo l'estinzione, rata del settembre 2025, rimborso delle "commissioni occulte" desumibili dal differenziale tra TAEG e TAN, verifica della legittimità della penale di estinzione applicata), e, per il resto, è infondato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE